II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni greche interessate dall'obiettivo n. 1 e cioè la totalità del paese

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(90/203/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri, nel quadro del partenariato e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del capoverso 2 di tale dispositivo, il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: gli assi prioritari scelti, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (2), precisa al titolo III, articolo 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo greco ha presentato alla Commissione, il 31 marzo 1989 e il 22 giugno 1989, i piani di sviluppo regionale relativi alle regioni di cui è questione all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro comportano la descrizione degli assi prioritari e le indicazioni sugli apporti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione dei piani;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questi quadri sulla base degli sviluppi previsionali dei prestiti indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la reggono;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questi quadri degli altri strumenti comunitari di prestito, secondo le disposizioni specifiche che li reggono;

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo ;

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro ;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti nei quadri comunitari di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni greche interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993, è approvato.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) Gli assi prioritari definiti per l'azione congiunta a livello nazionale :
   - — adeguamento dell'infrastruttura economica di base e quella degli altri Stati membri,
   - — sviluppo del settore primario e sviluppo rurale,
   - — miglioramento della competitività delle imprese,
   - — sviluppo equilibrato del turismo,
   - — valorizzazione delle risorse umane,

   nonché, per ciascuna regione, gli orientamenti definiti per l'azione congiunta da condurre a livello regionale.

b) Un sommario delle forme d'intervento da attivare in modo preponderante sotto forma di programmi operativi.

c) Un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti del 1989, che precisa sia l'investimento totale degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro in questione, cioè 14 342 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria prevista a titolo di contributi di bilancio della Comunità, suddivisi nella maniera seguente :

(in milioni di ecu)

FESR	3 662,0
FSE	1 728,0
FEAOG, sezione orientamento	1 277,0
Totale fondi strutturali	6 667,0
Altri strumenti finanziari	526,241
Totale	7 193,241

Il fabbisogno finanziario della parte nazionale che ne risulta 5 802 milioni di ecu per il settore pubblico e 1 347 milioni di ecu per il settore privato, provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della BEI possono raggiungere un ammontare di 1 307 milioni di ecu, e i prestiti della CECA un ammontare di 103 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione